

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3499}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI, PANDOLFO, POLI, AMADEI, BELLUSCIO, BEMPORAD, CECCHERINI, CIAMPAGLIA, CORTI, FERRI MAURO, GENOVESI, IPPOLITO, LIGORI, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, PRETI, RIGHETTI, RIZZI, ROMITA, RUSSO QUIRINO, SULLO

Presentata il 21 febbraio 1975

Modifiche al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo possa essere fatta oggetto di valutazione concorde la circostanza che pare ormai maturo il momento di por mano ad una revisione dei tempi del procedimento elettorale preparatorio, quali sono previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati).

Più di una ragione spinge verso l'adozione di una simile soluzione.

L'esigenza di uniformare la durata del procedimento italiano a quella dei Paesi della Comunità europea, nei quali vigono tempi mediamente molto più brevi dei nostri.

Una considerazione di opportunità politica, che induce a ridimensionare tutto il fenomeno elettorale, tenuto conto del livello di maturazione politica e sociale della collettività nazionale, che non corrisponde più sociologicamente e culturalmente alla collettività degli albori della Repubblica, così da doman-

dare soluzioni che soddisfino in massimo grado quelle esigenze di speditezza e snellezza procedurali tipiche delle società moderne.

In terzo luogo ragioni di sostanziale aderenza allo spirito della Carta costituzionale, la quale, esprimendo la necessità di avere delle Camere che siano rappresentative quanto più è possibile degli orientamenti politici del corpo elettorale, vuole anche che il periodo che intercorre tra la convocazione dei comizi elettorali e la votazione delle nuove Camere sia ridotto all'essenziale, onde consentire l'adeguamento rapido degli organi rappresentativi agli umori del Paese.

La nostra Costituzione, all'articolo 61, fissa il limite massimo entro il quale, una volta decretato lo scioglimento delle vecchie Camere, debbano avvenire le nuove elezioni.

Questo limite, di settanta giorni, è stato assunto dal legislatore ordinario quale parametro nella predisposizione del procedimento elettorale preparatorio.

Al riguardo si deve osservare che la soluzione adottata, quella tutt'oggi vigente, è solo una delle tante possibili, essendo giuridicamente lecito, oltre che, come si è detto, sostanzialmente legittimo, regolamentare il procedimento elettorale in modo da renderlo più breve quanto all'ampiezza, e per conseguenza più agile e consono alle necessità del tempo presente.

Con tali premesse, dopo un ragionato dosaggio, fatto nel rispetto dell'intelaiatura procedimentale esistente, delle riduzioni temporali apportate alle varie operazioni del procedimento preparatorio, abbiamo convenuto essere rispondente alla finalità prefissataci limitare il periodo che va dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali al giorno della votazione a quaranta giorni (articolo 1).

Le norme successive sono tutte tese a rendere possibile questo esito.

E pertanto gli articoli 2 e 3 contengono una riduzione del tempo occorrente per la costituzione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

L'articolo 4 prevede lo sveltimento della operazione del deposito del contrassegno al Ministero dell'interno, che procede più celermente (articolo 5) alla restituzione dello esemplare al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Contestualmente (articolo 6) viene fatta una volta per tutte la designazione del rappresentante effettivo e dei supplenti del partito incaricati di effettuare il deposito delle liste dei candidati e dei relativi documenti al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale.

Nell'articolo 7 si introduce una procedura semplificata per i partiti politici rappresentati in Parlamento nella legislatura uscente, nel senso che a questi non si applica la norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che prevede il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati.

La *ratio* della norma esistente, individuabile nell'esigenza di dimostrare la sussistenza di un consenso reale nel corpo elettorale, non trova ragione di esplicarsi per i raggruppamenti politici con rappresentanza parlamentare, contribuendo soltanto, in pratica,

ad appesantire l'azione dei partiti ed a rendere più farraginoso una fase del procedimento.

Riteniamo invece che la norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riacquisti in pieno la sua funzione allorché si tratti di formazioni politiche non rappresentate in Parlamento o nuove, e che in questa direzione essa abbia motivo per continuare ad applicarsi.

Con l'articolo 8 vengono modificati i termini per la presentazione delle liste dei candidati e con l'articolo 9 viene contratto il termine indicato nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Nell'articolo 10 si provvede a restringere sia il termine concesso per il ricorso all'ufficio centrale nazionale avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, sia il termine per la decisione dei ricorsi da parte dell'Ufficio centrale nazionale.

Nell'articolo 11 viene modificato il termine di compimento della serie di operazioni indicate nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361.

Nell'articolo 12 si procura di stabilire nuovi termini per la preparazione e la distribuzione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Con l'articolo 13 viene aggiornato il termine concesso al sindaco o all'assessore delegato per provvedere all'accertamento della esistenza e del buono stato delle urne, cabine e del restante materiale occorrente per lo arredamento delle sezioni di voto.

Con l'articolo 14, infine, si stabilisce che l'ordine dei contrassegni da stampare sulle schede elettorali sarà determinato per sorteggio.

Con l'insieme delle novazioni che abbiamo esposto si concretizzano gli intendimenti che ci hanno ispirato, ottenendo, con una riforma di nessun costo, di assicurare al Paese una procedura elettorale che stia al passo con la sua nuova realtà economico-sociale, e attuando la Costituzione in ciò che è una sua prescrizione implicita, ricavabile da un'interpretazione complessiva dell'ordinamento da essa dato agli organi supremi della comunità statale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« La votazione per l'elezione della Camera ha luogo entro quaranta giorni dalla fine della precedente ».

ART. 2.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« Presso la Corte di cassazione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidente ».

ART. 3.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non oltre le ore 20 del terzo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito ».

ART. 6.

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di tre supplenti del partito o del gruppo politico incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

ART. 7.

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati dei partiti politici rappresentati da omonimi gruppi parlamentari alle Camere nella legislatura precedente a quella cui si riferiscono le elezioni per le quali le candidature o le liste dei candidati sono presentate.

Per essere ammessi a fruire della procedura semplificata di cui al comma precedente, le persone incaricate di effettuare il deposito delle liste dei candidati, debbono essere autorizzate alla utilizzazione del simbolo del partito rappresentato da omonimo gruppo in un ramo del Parlamento dal segretario nazionale « *pro tempore* » dello stes-

so o da suo delegato nominato secondo le procedure previste per l'utilizzazione dei simboli dalle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica.

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« Le liste dei candidati devono essere presentate per ciascuna circoscrizione alla cancelleria della corte di appello o del tribunale indicati nella allegata tabella A, dalle ore 8 del nono giorno alle ore 20 del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 ».

ART. 9.

Il termine di tempo indicato nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è ridotto a tre giorni.

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale nazionale ».

Il penultimo capoverso dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« L'ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi ».

ART. 11.

Le operazioni indicate nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere completate entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni.

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura dei sindaci, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che viene staccato dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto ».

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni ».

ART. 14.

L'ordine di precedenza dei contrassegni da stampare sulle schede elettorali è determinato non dalla priorità nella presentazione delle liste da parte dei partiti o dei singoli gruppi politici, ma per sorteggio.